

**PRINCIPI, REGOLE, INTERPRETAZIONE.
CONTRATTI E OBBLIGAZIONI,
FAMIGLIE E SUCCESSIONI**

SCRITTI IN ONORE DI GIOVANNI FURGIUELE

TOMO II

a cura di

GIUSEPPE CONTE e SARA LANDINI

e con la collaborazione di

MARCO RIZZUTI e GIULIA TESI



UNIVERSITAS
STUDIORUM

Il volume è pubblicato con finanziamenti della Fondazione Italiana del Notariato
su fondi per la ricerca della Prof.ssa Sara Landini

© 2017, Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice
via Sottoriva, 9
46100 Mantova (MN)
P. IVA 02346110204
tel. 0376 1810639
<http://www.universitas-studiorum.it>

Copertina: Luigi Diego Di Donna

Prima edizione 2017
Finito di stampare nel novembre 2017

ISBN 978-88-99459-77-2

ξυνὸν δέ μοί ἐστιν, ὅπποθεν ἄρξωμαι
τόθι γὰρ πάλιν ἴξομαι αὐθις.

Indifferente è per me il punto da cui
devo prendere le mosse; là, infatti,
nuovamente dovrò fare ritorno.

PARMENIDE

ELENCO AUTORI

- Francesco Alcaro
Prof. ordinario Università di Firenze
- Guido Alpa
Prof. ordinario Università di Roma "La Sapienza"
- Carlo Angelici
Prof. emerito Università di Roma "La Sapienza"
- Alessandra Bellelli
Prof. ordinario Università di Perugia
- Antonio Bellizzi di San Lorenzo
Prof. aggregato Università di Firenze
- Giovanni Bonilini
Prof. ordinario Università di Parma
- Lucia Bozzi
Prof. ordinario Università di Foggia
- Andrea Bucelli
Prof. associato Università di Firenze
- Francesco D. Busnelli
Prof. emerito Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
- Roberto Calvo
Prof. ordinario Università della Valle d'Aosta
- Remo Caponi
Prof. ordinario Università di Firenze
- Valeria Caredda
Prof. ordinario Università di Cagliari
- Gian Franco Cartei
Prof. ordinario Università di Firenze
- Angelo Chianale
Prof. ordinario Università di Torino
- William Chiaromonte
Ricercatore Università di Firenze
- Alessandro Ciatti Càimi
Prof. ordinario Università di Torino
- Renato Clarizia
Prof. ordinario Università di Roma Tre
- Giuseppe Conte
Prof. ordinario Università di Firenze
- Carlotta Conti
Prof. ordinario Università di Firenze
- Paolo Corrias
Prof. ordinario Università di Cagliari
- Cecilia Corsi
Prof. ordinario Università di Firenze
- Vincenzo Cuffaro
Prof. ordinario Università di Roma Tre
- Giovanni D'Amico
Prof. ordinario Università di Reggio Calabria
- José Ramon De Verda
Prof. cattedratico Universidad de Valencia
- Enrico Del Prato
Prof. ordinario Università di Roma "La Sapienza"
- Fabrizio Di Marzio
Consigliere di Cassazione
- Helena Díez García
Prof. titular Universidad de León
- Filippo Donati
Prof. ordinario Università di Firenze
- Rocco Favale
Prof. ordinario Università di Camerino
- Paola Felicioni
Prof. associato Università di Firenze
- Giuseppe Ferri jr
Prof. ordinario Università di Roma "Tor Vergata"
- Vincenzo Franceschelli
Prof. ordinario Università di Milano-Bicocca
- Rosario Franco
Notaio in Sesto San Giovanni
- Lorenza Furguele
Ricercatore Università di Roma "Tor Vergata"
- Andrea Fusaro
Prof. ordinario Università di Genova
- Enrico Gabrielli
Prof. ordinario Università di Roma "Tor Vergata"
- Paolo Gallo
Prof. ordinario Università di Torino
- Antonio Gambaro
Prof. ordinario Università di Milano
- Wladimiro Gasparri
Prof. associato Università di Firenze
- Aurelio Gentili
Prof. ordinario Università di Roma Tre
- Fulvio Gigliotti
Prof. ordinario Università di Catanzaro
- Fausto Giunta
Prof. ordinario Università di Firenze

Patrizia Giunti
Prof. ordinario Università di Firenze

Giuseppe Guizzi
Prof. ordinario Università di Napoli Federico II

Giovanni Gulina
Ricercatore Università di Firenze

Pilar Gutiérrez Santiago
Prof. catedrática acreditada Universidad de León

Sara Landini
Prof. associato Università di Firenze

Nicolò Lipari
Prof. emerito Università di Roma “La Sapienza”

Ettore M. Lombardi
Ricercatore Università di Firenze

Olivia Lopes Pegna
Prof. associato Università di Firenze

Angel M. López y López
Prof. emérito Universidad de Sevilla

Paola Lucarelli
Prof. ordinario Università di Firenze

Angelo Luminoso
Prof. emerito Università di Cagliari

Ugo Mattei
Prof. ordinario Università di Torino

Salvatore Monticelli
Prof. ordinario Università di Foggia

Giuseppe Morbidelli
Prof. ordinario Università di Roma “La Sapienza”

Anna Carla Nazzaro
Prof. ordinario Università di Firenze

Luca Nivarra
Prof. ordinario Università di Palermo

Marta Ordás Alonso
Prof. titular Universidad de León

Stefano Pagliantini
Prof. ordinario Università di Siena

Ilaria Pagni
Prof. ordinario Università di Firenze

Francesco C. Palazzo
Prof. ordinario Università di Firenze

Massimo Palazzo
Notaio in Pontassieve

Gianfranco Palermo
Prof. emerito Università di Roma “La Sapienza”

Michele Papa
Prof. ordinario Università di Firenze

Massimo Paradiso
Prof. ordinario Università di Catania

Baldassarre Pastore
Prof. ordinario Università di Ferrara

Salvatore Patti
Prof. ordinario Università di Roma “La Sapienza”

Mauro Pennasilico
Prof. ordinario Università di Bari “Aldo Moro”

Giovanni Perlingieri
Prof. ordinario Università della Campania

Pietro Perlingieri
Prof. emerito Università del Sannio

Marta Picchi
Prof. associato Università di Firenze

Mauro Ponzanelli
Prof. ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore

Antonino Procida Mirabelli di Lauro
Prof. ordinario Università di Napoli Federico II

Andrea Proto Pisani
Prof. emerito Università di Firenze

Vincenzo Putorti
Prof. associato Università di Firenze

Enrico Quadri
Prof. ordinario Università di Napoli Federico II

Mariangela Ravizza
Ricercatore Università di Firenze

Lucia Re
Prof. associato Università di Firenze

Marco Rizzuti
Assegnista di Ricerca Università di Firenze

Ramon Romano
Dottore di Ricerca Università di Firenze

Orlando Roselli
Prof. ordinario Università di Firenze

Filippo Ruschi
Prof. associato Università di Firenze

Ugo Salanitro
Prof. ordinario Università di Catania

Gabriele Salvi
Assegnista di Ricerca Università di Siena

Vincenzo Scalisi
Prof. emerito Università di Messina

Claudio Scognamiglio
Prof. ordinario Università di Roma "Tor Vergata"
Michele Sesta
Prof. ordinario Università di Bologna
Caterina Silvestri
Ricercatore Università di Firenze
Pietro Sirena
Prof. ordinario Università Bocconi di Milano
Alessandro Somma
Prof. ordinario Università di Ferrara
Mario Stella Richter *jr*
Prof. ordinario Università di Roma "Tor Vergata"
Irene Stolzi
Prof. associato Università di Firenze
Francesca Tamburi
Ricercatore Università di Firenze
Keiko Tanimoto
Prof. ordinario Ritsumeikan University of Kyoto

Giovanni Tarli Barbieri
Prof. ordinario Università di Firenze
Giulia Tesi
Dottore di Ricerca Università di Firenze
Paolo Tonini
Prof. emerito Università di Firenze
Maria Luisa Vallauri
Prof. associato Università di Firenze
Antonio Vallini
Prof. associato Università di Firenze
Giuseppe Vettori
Prof. ordinario Università di Firenze
Simona Viciani
Ricercatore Università di Firenze
Alessio Zaccaria
Prof. ordinario Università di Verona
Giuseppe Zaccaria
Prof. ordinario Università di Padova

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE COME VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI. IL RUOLO DEI MOVIMENTI DELLE DONNE E IL *GENDER MAINSTREAMING*

LUCIA RE

Prof.ssa associata Università di Firenze

SOMMARIO: 1. Una violenza a lungo ignorata. – 2. La tematizzazione della violenza contro le donne da parte delle istituzioni internazionali. – 3. Una violenza «basata sul genere». – 4. L'importanza dei modelli culturali. – 5. I limiti del *gender mainstreaming*.

1. Una violenza a lungo ignorata.

Nel 1979 Giovanni Furguele pubblicò *Libertà e famiglia*, opera dedicata a un'ampia riflessione sui mutamenti intervenuti nel diritto di famiglia italiano con la riforma del 1975¹. L'autore legge la riforma a partire da una interpretazione evolutiva dei principi costituzionali, la quale investe necessariamente la nozione stessa di famiglia. Egli sostiene che «sotto un profilo rigorosamente scientifico può certo ritenersi errata ogni indicazione che sottragga la famiglia al suo essere ed evolversi nella storia e, da un punto di vista puramente giuridico, al suo realizzarsi nell'ambito ed in conformità coll'intero ordinamento nella relatività del suo consistere»². La famiglia deve dunque essere definita sulla base dei mutamenti sociali che l'hanno attraversata. Fra questi Furguele annovera il cambiamento della cultura giuridica e sociale avvenuto nella seconda metà del Novecento anche grazie all'emergere dei movimenti delle donne, sostenendo che l'affermarsi del movimento femminile negli anni Settanta del secolo scorso abbia determinato un «salto di qualità», anche rispetto a pochi anni prima, nella tematizzazione del principio di eguaglianza fra uomini e donne. È infatti grazie a questo movimento che si è aperto un vasto dibattito nel quale: «L'istanza paritaria cessa di essere più o meno astratta, com'è di tutto ciò che per affermarsi motiva in prevalenza sulla base del richiamo, non sempre qualificante, all'elemento naturale. Si fa concreta e operativa: diviene, cioè, luogo privilegiato di revisione critica di assetti sociali. Insiste sulle libertà civili non soltanto per rivendicare il diritto al loro eguale godimento, ma per riflettere su di esse e modificarne il contenuto»³.

Di *Libertà e famiglia* appare significativo richiamare qui anche la citazione posta in epigrafe alla sezione prima, laddove è definito «il problema» che l'opera intende affrontare. Si tratta di un passo del saggio di Alexandre Koyré, *Dal mondo del pressappoco all'universo della precisione*, nel quale si legge: «Non si guarda finché non si sa che c'è qualcosa da vedere e

1. Legge 10 maggio 1975, n.151.

2. G. FURGUELE, *Libertà e famiglia*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 68.

3. G. FURGUELE, cit., p. 10.

soprattutto finché si sa che non c'è nulla da vedere». Questa epigrafe, così come i capitoli iniziali di *Libertà e famiglia*, offrono uno spunto interessante per riflettere sull'attuale inquadramento del tema della violenza contro le donne nel dibattito giuridico e politico italiano e internazionale. È infatti proprio dalla revisione critica della nozione di famiglia operata dai movimenti femministi che è scaturita la denuncia del carattere pervasivo della violenza domestica e di quella sessuale nei confronti delle donne. La violenza contro le donne è un fenomeno antico, radicato in contesti culturali e sociali molto diversi, al quale tuttavia, per secoli, non si è «guardato», convinti, appunto, che non vi fosse «nulla da vedere». Grazie alla riflessione femminista, la famiglia ha cessato di essere un luogo necessariamente pacificato, nascosto dalla pratica epistemica sostantiva della «ignoranza»⁴, dal «velo» che divideva la sfera privata da quella pubblica, e si è rivelata essere per molte donne il luogo privilegiato della oppressione⁵.

Come ha sostenuto Furguele, la rilettura della istituzione familiare alla luce della nuova concezione della libertà personale che si è affermata storicamente alla fine del secolo scorso ha condotto alla valorizzazione della realizzazione personale degli individui – maschi e femmine – che della famiglia fanno parte⁶. Nella famiglia, la cui unità deve interpretarsi come «armonia ed accordo tra persone che liberamente si realizzano nel costituire e mantenere in vita fra loro un rapporto familiare»⁷, la violenza nei confronti delle donne (e dei minori), per secoli accettata, non può più essere tollerata. Ed è proprio sulla base di una idea nuova della libertà femminile che le studiose e le attiviste femministe si sono battute contro i maltrattamenti in famiglia e hanno denunciato come, anche nel rapporto fra i coniugi, possano avvenire atti di violenza non solo fisica, ma anche sessuale, psicologica ed economica⁸. La violenza contro le donne è stata così identificata come un fenomeno

4. Una parte della epistemologia contemporanea ha sottolineato il ruolo fondamentale che l'ignoranza svolge nei processi di conoscenza. Nella costituzione dei saperi è infatti di grande rilevanza l'operazione di tracciare i confini fra ciò che si deve sapere e ciò che si può escludere dagli oggetti di conoscenza. Come ha scritto Brunella Casalini, il privilegio di cui godono coloro che hanno potere deriva non tanto dalla loro conoscenza – come di consueto siamo soliti pensare –, ma dal loro poter ignorare una parte della realtà, cfr. B. CASALINI, *Politics, Justice and the Vulnerable Subject: The Contribution of Feminist Thought*, in *Genere e diritto*, 2016, V, 3, pp. 15-29, in particolare p. 17. Sul tema, della stessa autrice, cfr. B. CASALINI, *Ingiustizia epistemica: note su un dibattito di teoria politica*, in A. SIMONE e F. ZAPPINO (a cura di), *Fare giustizia. Neoliberalismo, diseguaglianze sociali e desideri di buona vita*, Milano, Mimesis, 2016, pp. 129-141.

5. Sul tema si veda ad esempio il saggio ormai classico di A. RICH, *Of Woman Born. Motherhood as Experience and Institution*, Norton, New York, 1976.

6. G. FURGUELE, *Libertà e famiglia*, cit., in particolare pp. 83-86.

7. G. FURGUELE, cit., p. 87.

8. Per una sintetica definizione di questi diversi tipi di violenza e per gli atti riconducibili a queste diverse fenomenologie si può consultare il sito dell'Associazione Di.re – Donne in rete contro la violenza – cui aderiscono la maggior parte dei Centri antiviolenza italiani: <http://www.direcontrolaviolenza.it/cose-la-violenza-contro-le-donne/>; per la definizione normativa il principale riferimento nell'area europea è la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), cfr. in particolare art. 3.

strutturale e universale, legato a una organizzazione della società nella quale uomini e donne sono immersi in una rete di relazioni di potere diseguali.

Solo qualche anno prima della pubblicazione di *Libertà e famiglia*, nel 1975, Susan Brownmiller aveva pubblicato negli Stati Uniti un'opera destinata a suscitare un acceso dibattito – *Against Our Will. Men, Women and Rape*⁹ – nella quale sosteneva che lo stupro, o meglio, la permanente minaccia di stupro – il fatto cioè che la violenza sessuale possa sempre colpire le donne – è stata storicamente una delle principali armi impiegate per assoggettare e controllare il genere femminile. Lo stupro non doveva dunque essere interpretato come l'espressione isolata di una devianza individuale, né, tanto meno, essere collegato alla incapacità di alcuni uomini di frenare le proprie pulsioni sessuali. Esso era un atto di aggressione radicale, usato consapevolmente con lo scopo di soggiogare le donne che ne erano vittime, di disintegrarle come esseri umani. Questa analisi è stata ripresa pochi anni più tardi, tra le altre, dalla filosofa del diritto Catharine MacKinnon, una delle voci più importanti del femminismo radicale statunitense. Quest'ultima, approfondendo l'analisi di Brownmiller e osservando le innumerevoli violazioni che hanno come bersaglio il corpo e la libertà sessuale delle donne in tutto il mondo, è giunta a definire la violenza sessuale come il «genocidio quotidiano delle donne», un genocidio largamente misconosciuto¹⁰.

2. La tematizzazione della violenza contro le donne da parte delle istituzioni internazionali.

Negli stessi anni in cui si sviluppava la riflessione teorica femminista sulla violenza contro le donne il problema delle discriminazioni legate al genere iniziava a essere preso in considerazione dalle istituzioni internazionali. Nel 1979 fu adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite la Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), nella quale tuttavia il riferimento alla violenza è marginale. Furono le successive Raccomandazioni del Comitato sulla eliminazione della discriminazione contro le donne (Comitato CEDAW) a mettere più chiaramente a tema il problema della tutela delle donne dalla violenza. Nel 1989 il Comitato stilò la Raccomandazione generale n. 12, nella quale invitava gli Stati a includere nei Rapporti periodici, richiesti dalla Convenzione come strumento di monitoraggio dell'attuazione delle garanzie in essa previste, le informazioni sulle leggi e le misure introdotte a livello nazionale per tutelare le donne da ogni forma di violenza nella vita quotidiana e per fornire loro

9. S. BROWNMILLER, *Against Our Will. Men, Women and Rape*, Simon & Schuster, New York, 1975.

10. Cfr. C.A. MACKINNON, *La sessualità del genocidio*, in EAD., *Le donne sono umane?*, Laterza, Roma-Bari, 2014, pp. 94-124 e C.A. MACKINNON, *L'11 settembre delle donne. Ripensare il diritto internazionale del conflitto*, in EAD., cit., pp. 125-149. Sul carattere ordinario dello stupro cfr. C.A. MACKINNON, *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, Cambridge (Ma.), 1989, capitoli 7 e 9.

assistenza e servizi¹¹. Si dovette tuttavia attendere la Raccomandazione generale n. 19 del 1992 per vedere chiaramente includere la violenza contro le donne fra le forme di discriminazione. Tale Raccomandazione rappresenta un punto di svolta del diritto internazionale in materia di violenza contro le donne, poiché definisce un obbligo di «due diligence» da parte degli Stati, stabilendo che, nel caso in cui siano accertate omissioni da parte delle autorità nelle risposte date ai casi concreti di violenza e, in generale, nel sistema di prevenzione e protezione predisposto, gli Stati contraenti sono responsabili per gli atti di violenza commessi da soggetti non statali¹². L'anno successivo all'adozione di questa importante Raccomandazione si tenne a Vienna la Conferenza delle Nazioni Unite dalla quale scaturì l'impegno per la sottoscrizione di una Dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne e per l'istituzione di una Relatrice speciale in materia.

La Dichiarazione per l'eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti delle donne (DEVAW) fu adottata il 19 dicembre del 1993 con la Risoluzione n. 48/104 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. In essa si ritrovano molti dei principali elementi che sarebbero poi stati ripresi dalle Convenzioni regionali in materia, prima fra tutte la Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza nei confronti delle donne, adottata nel 1994 (c.d. Convenzione di Belém do Pará). In particolare, è nella DEVAW del 1993 che si trova per la prima volta una definizione ampia e dettagliata della violenza contro le donne, come comprensiva di «any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life» (art. 1)¹³.

La Dichiarazione inquadra la violenza contro le donne come una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali e un ostacolo al godimento di questi stessi diritti e la collega ad altre forme di discriminazione contro le donne, considerandola, in linea con gli esiti della riflessione femminista, come una manifestazione delle relazioni di potere asimmetriche fra i generi¹⁴. Questo approccio inclusivo e sistematico alla violenza contro le donne è stato ripreso anche nel corso della IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti delle donne, tenutasi a Pechino nel 1995, che è considerata come una tappa fondamentale per il riconoscimento internazionale dei cosiddetti «diritti umani delle donne». Qui per la prima volta, al livello delle Nazioni Unite, la violenza contro le donne è stata strettamente collegata alle politiche volte a ottenere l'eguaglianza fra uomini e donne in tutte le sfere,

11. Cfr. sul punto M. VIRGILIO, *La violenza contro le donne come forma di discriminazione*, in F. RESCIGNO (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 124.

12. Sulla «due diligence» in materia di violenza contro le donne cfr. I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, Ediesse, Roma, 2015, pp. 113-116; più in generale sugli obblighi degli Stati anche sulla base della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), cfr. I. BOIANO, cit., capitolo 4.

13. Per il testo della DEVAW cfr. <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>

14. Per un'analisi cfr. M. VIRGILIO, *La violenza contro le donne come forma di discriminazione*, cit., pp. 124-125.

ossia a quello che da Pechino in poi sarebbe stato definito il *gender mainstreaming*¹⁵. Questa impostazione orienta in modo chiaro anche la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) aperta alla firma l'11 maggio del 2011 ed entrata in vigore il primo agosto 2014, nonché le diverse Raccomandazioni del Consiglio d'Europa che l'hanno preceduta¹⁶.

Il Rapporto esplicativo della Convenzione di Istanbul al punto 25 afferma che, per perseguire l'obiettivo di creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne, il Preambolo della Convenzione: «(...) firmly establishes the link between achieving gender equality and the eradication of violence against women. Based on this premise, it recognises the structural nature of violence against women and that it is a manifestation of the historically unequal power relations between women and men. Consequently, the Preamble sets the scene for a variety of measures contained in the Convention that frame the eradication of violence against women within the wider context of combating discrimination against women and achieving gender equality in law and in fact. (...). At the same time the drafters wished to acknowledge that violence against women and domestic violence may be explained and understood in various manners at structural, group and individual levels. Violence against women and domestic violence are complex phenomena and it is necessary to use a variety of approaches in combination with each other in order to understand them»¹⁷.

La Convenzione di Istanbul richiama esplicitamente la normativa internazionale in materia di diritti umani. In primo luogo quella elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa: la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU), la Carta Sociale europea del 1961 (rivista nel 1996), la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta degli esseri umani del 2005 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale del 2007. Importante è anche il riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di violenza contro le donne. La Convenzione di Istanbul richiama inoltre i due Patti internazionali adottati in ambito ONU che, insieme alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, sono considerati come il fon-

15. Nella Piattaforma per l'azione adottata a Pechino, al punto 202, si stabilisce in particolare che «Governments and other actors should promote an active and visible policy of mainstreaming a gender perspective in all policies and programmes so that, before decisions are taken, an analysis is made of the effects on women and men, respectively».

16. Per un'analisi dettagliata del lessico e del «framing discorsivo» di tali Raccomandazioni dal 2000 al 2009, cfr. C. BERTOLO, *Frame e rappresentazioni nella narrazione istituzionale europea*, in EAD., *La rappresentazione della violenza contro le donne dall'Europa all'Italia*, Coop. Libreria Editrice Università di Padova, Padova, 2011, pp. 35-103.

17. COUNCIL OF EUROPE, *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, <https://rm.coe.int/16800d383a>

damento della normativa internazionale in tema di diritti umani: il Patto sui diritti civili e politici (1966) e quello sui diritti economici, sociali e culturali (1966). La Convenzione di Istanbul fa quindi riferimento ai principi fondamentali del diritto umanitario, alla IV Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra (1949), con i due Protocolli addizionali del 1977, e allo Statuto della Corte penale internazionale (2002).

Come si è accennato, il percorso che ha condotto al riconoscimento della violenza contro le donne come grave violazione dei diritti umani comprende inoltre, come tappe che più direttamente hanno contribuito a giungere alla elaborazione della Convenzione di Istanbul, l'adozione della Convenzione Onu sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne nel 1979 (CEDAW) e il suo protocollo opzionale del 1999, il quale regola i rapporti fra gli Stati e il Comitato CEDAW. Infine, non sono da trascurare i richiami alla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 e alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

La cornice di riferimento per il contrasto alla violenza contro le donne in ambito internazionale è dunque quella della tutela dei diritti umani, una cornice che ha a lungo ignorato le differenze di genere e che è invece stata chiamata progressivamente a riconoscerle, sia a livello internazionale che a livello regionale. A quest'ultimo livello, alla Convenzione di Istanbul si affiancano la già citata Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza nei confronti delle donne, e il Protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne in Africa, noto come Protocollo di Maputo, adottato nel 2003.

Le agenzie internazionali hanno dunque tradotto, progressivamente, in standard, piani d'azione e norme giuridiche cogenti gli esiti della riflessione femminista sulla violenza contro le donne, definendo tale violenza come un fenomeno complesso, legato a una lunga storia di subordinazione delle donne, una storia che ancora produce effetti fortemente discriminatori.

Nei diversi consessi internazionali cui si è accennato, del resto, la voce dei movimenti delle donne, in particolare di quelli sudamericani, si è fatta sentire con forza. L'inserimento nell'agenda internazionale della questione della violenza contro le donne è avvenuto secondo un approccio *bottom-up*, ponendo l'accento sul carattere trasversale del fenomeno, il quale si manifesta nella sfera domestica, nei luoghi di lavoro, nella società più ampia e può essere perpetrato o tollerato da agenti statali, sia in tempo di pace che in tempo di guerra¹⁸.

La storia della lotta alla violenza contro le donne è dunque anche una storia di lotta per i diritti agita da un soggetto plurale: il movimento (i movimenti) delle donne. La violenza contro le donne è emersa come problema quando le donne sono state in grado

18. Cfr. ad esempio sul punto l'art. 3 della DEVAW e la Beijing Platform for Action, in particolare la sezione dedicata alla diagnosi del fenomeno della violenza contro le donne (D).

di esercitare i loro diritti di cittadinanza e di fare così emergere le loro istanze, per secoli sepolte da una lunga storia di sofferenze individuali, di *habitus* di accettazione e sottomissione¹⁹, di rare ribellioni individuali²⁰.

3. Una violenza «basata sul genere».

Benché i documenti e la normativa internazionale in materia di violenza contro le donne siano fondati sull'analisi della storia di subordinazione del genere femminile a quello maschile nei diversi contesti sociali, si deve segnalare come nel linguaggio dei diritti umani e nelle campagne istituzionali in materia, nel corso degli anni Duemila, si sia progressivamente affermata una «neutralizzazione» del lessico con cui ci si riferisce alla violenza contro le donne. Si è infatti passati dalla preminenza della locuzione «violenza contro le donne» al riferimento alla «violenza di genere». In realtà, con quest'ultima espressione sono sovente tradotte in italiano due diverse espressioni inglesi: «gender violence» – usata non con particolare frequenza, soprattutto nella letteratura sociologica, per indicare il fatto che la violenza è legata agli stereotipi, ai ruoli che la società attribuisce a uomini e donne – e «gender based violence», che è invece l'espressione utilizzata in alcune norme internazionali. In particolare, quest'ultima locuzione si ritrova nella Convenzione di Istanbul per indicare il fatto che la violenza che la Convenzione ha l'obiettivo di prevenire e perseguire è appunto «basata sul genere». Mentre l'espressione «violenza contro le donne» mette in evidenza il fatto che le vittime sono donne, la locuzione «gender based violence» appare più precisa nell'indicare come la vittimizzazione avvenga sulla base – a causa – del genere. Al contempo, questa espressione apre alla possibilità di considerare vittime della violenza non soltanto le donne, ma anche gli uomini (e, per entrambi i generi, i minori). Essa appare inoltre più adatta per riferirsi anche alla violenza omo e transfobica.

Come precisa lo European Institute for Gender Equality²¹: «“Gender-based violence” and “violence against women” are terms that are often used interchangeably as most gender-based violence is inflicted by men on women and girls. However, it is important to retain the “gender-based” aspect of the concept as this highlights the fact that violence against women is an expression of power inequalities between women and men».

19. Sulla nozione di *habitus* teorizzata da Pierre Bourdieu tornerò più avanti, cfr. *infra*, § 3.

20. In Italia fondamentale importanza ebbe proprio il coraggio di una ragazza, Franca Viola, che, nel 1967, rifiutò di sposare il suo stupratore, facendolo arrestare. Il suo atto, invece di rimanere la ribellione di una singola donna a un sistema oppressivo di potere e di violenza, inaugurò un dibattito nazionale sulla violenza contro le donne configurandosi come la prima tappa di un lungo percorso verso il cambiamento della mentalità e delle leggi italiane in materia.

21. L'EIGE è l'agenzia della Unione europea che si occupa di promuovere l'eguaglianza di genere, incluso il *gender mainstreaming* in tutte le politiche della Unione Europea e nelle politiche nazionali che da queste derivano, di combattere la discriminazione basata sul sesso, nonché di promuovere la consapevolezza dei cittadini europei circa l'eguaglianza di genere, cfr. <http://eige.europa.eu/about-eige>

La Convenzione di Istanbul distingue chiaramente questi diversi aspetti, utilizzando l'espressione «gender based violence against women». All'art 3, lettera d, afferma infatti che: «“gender-based violence against women” shall mean violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately»²².

I dati statistici dimostrano infatti che, a livello mondiale, la violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica basata sul genere è in larghissima prevalenza usata da uomini contro donne, ragazze e bambine²³. Per questo alcune teoriche femministe, ma anche alcune operatrici che si occupano di violenza contro le donne, invitano a preferire, ove ci si riferisca a questo tipo di violenza come fenomeno sociale, l'espressione «violenza maschile contro le donne» e alcune aggiungono «violenza maschile eterosessuale contro le donne». La precisazione nasce dalla esigenza di sottolineare come la violenza contro le donne non sia una delle tante manifestazioni possibili della violenza individuale, ma – come appunto la Convenzione di Istanbul sottolinea – essa sia radicata in un'asimmetria di potere, la quale si ripercuote anche nella sfera più intima delle relazioni sessuali e di quelle familiari.

Non è un caso che le prime forme di violenza contro le donne che sono state portate all'attenzione del discorso pubblico – ed è bene sottolineare che ciò è avvenuto molto tardi nella storia umana – siano state le violenze sessuali (in particolare lo stupro) e la violenza domestica (violenza in famiglia), violenze che, a quel tempo ma in gran parte ancora oggi – anche se in modo in parte nuovo – sono legate allo *status* della donna come «proprietà» dell'uomo (o meglio degli uomini) all'interno di relazioni che potremmo definire «patriarcali», cioè inerenti a un sistema di organizzazione della società fondato sulla inferiorizzazione sistematica delle donne²⁴. È quello che il sociologo Pierre Bourdieu ha

22. Per comprendere l'approccio integrato e particolarmente avanzato della Convenzione, si possono leggere, oltre all'art. 3 che si occupa della definizione della violenza contro le donne, tutti gli articoli che ne compongono il primo capitolo, dedicato a «Scopi, definizioni, eguaglianza e non discriminazione, obblighi generali».

23. Cfr. sul punto il Rapporto esplicativo alla Convenzione di Istanbul (COUNCIL OF EUROPE, *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, cit.). Per l'Italia l'ultima indagine in materia è stata condotta dall'Istat nel 2014 ed è stata pubblicata nel 2015. Ne emerge un quadro di violenza diffusa nei confronti delle donne. Secondo l'indagine, svolta con interviste a campione, in Italia «6 milioni 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subito stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri» (ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014*, Roma, 5 giugno 2015, http://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf, p. 1). La violenza è agita soprattutto da partners ed ex partners, anche su minori (il 10,6% delle donne ha subito violenze sessuali prima dei 16 anni), cfr. ISTAT, cit. L'indagine italiana coincide – per la quantità e la qualità della violenza subita dalle donne – con i dati raccolti in altri paesi della Unione Europea. Si vedano i dati elaborati dalle diverse agenzie amministrative nazionali, accessibili dal sito dell'EIGE (cfr. [http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources/search?c\[\]=IT&type\[\]=administrative_data_source](http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources/search?c[]=IT&type[]=administrative_data_source)). Oltre ai dati Istat, per l'Italia si possono vedere i dati pubblicati dai Centri antiviolenza (cfr. <http://www.direcontrolaviolenza.it/dati/>).

24. Per un'analisi della nozione di patriarcato e della sua attualità cfr. D. MORONDO TARAMUNDI, *Emancipazione e libertà femminile nel tempo del post-femminismo*, in O. GIOLO e L. RE (a cura di), *La soggettività politica delle donne*.

definito il «dominio maschile», basato non solo su meccanismi di scoperta oppressione e/o discriminazione, ma anche su un inconscio collettivo profondamente androcentrico²⁵. La violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro le donne è resa possibile, secondo questa analisi, dalla onnipresenza nella società di una «violenza simbolica» esercitata nei confronti delle donne, una violenza meno visibile che è interiorizzata e in gran parte accettata dalle donne stesse come un *habitus*.

Gli *habitus* sono nella sociologia di Bourdieu dei modelli inconsci che funzionano come «matrici delle percezioni, dei pensieri e delle azioni di tutti i membri della società»²⁶. Essi si impongono ai singoli attori sociali come schemi trascendenti, obiettivi, naturalizzati²⁷. Nel caso del «dominio maschile», che per Bourdieu si esercita in primo luogo attraverso la divisione del lavoro produttivo e riproduttivo fra i generi, le donne stesse «incorporano» la relazione di dominio, riproducendo un ordine simbolico che è fondato su un pregiudizio per loro sfavorevole e contribuendo così ad alimentare quella violenza simbolica di cui sono esse stesse vittime. Come ha chiarito Franca Bimbi, nell'epoca contemporanea, segnata dal discorso moderno sui diritti universali e dalle politiche delle pari opportunità, tale violenza «sta tra ciò a cui consentiamo senza accorgercene e ciò da cui intimamente dissentiamo senza poterlo rappresentare»²⁸. La violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro le donne si basa, cioè, su un sostrato, che ne consente la normalizzazione e/o la minimizzazione.

Si potrebbe obiettare che non è più così e che i documenti internazionali più volte richiamati e le numerose campagne istituzionali in materia siano la dimostrazione che vi è stato un «progresso». E tuttavia, i dati sui reati di violenza denunciati e sui femminicidi²⁹ chiaramente

Appunti per un lessico critico, Aracne, Roma, 2014, pp. 29-50 e P. PERSANO, *Patriarcato in-essenziale e soggettività nella teoria critica femminista*, in O. GIOLO e L. RE (a cura di), cit., pp. 105-122. Sulla donna come oggetto di scambio e proprietà degli uomini all'interno delle relazioni familiari tradizionali vi è un'ampia letteratura, a partire dalla nota analisi di Claude Lévi-Strauss in *Les structures élémentaires de la parenté*, Puf, Paris, 1949. Su come si sono modificati oggi questi «scambi», cfr. F. BIMBI, *Corpi, genere, violenza sulle donne*, in F. BIMBI e A. BASAGLIA (a cura di), *Violenza contro le donne. Formazione di genere e migrazioni globalizzate*, Guerini e Associati, Milano, 2010, pp. 21-33, in particolare pp. 31-32.

25. Cfr. P. Bourdieu, *La domination masculine*, Seuil, Paris, 1998.

26. P. Bourdieu, cit., p. 39. Traduzione mia.

27. P. Bourdieu, cit., p. 39.

28. F. BIMBI, *Corpi, genere, violenza sulle donne*, cit., p. 33.

29. Cfr. *supra*, nota 23. L'indagine Istat del 2014 ha rilevato come, dal 2006 al 2014, vi sia stato un lieve calo delle violenze di minore entità, mentre siano aumentate quelle più gravi. In Italia il numero dei femminicidi – neologismo con il quale si indica l'uccisione di una donna motivata dal suo appartenere al genere femminile – è particolarmente alto. Nel 2016 le donne uccise – per motivi legati alla violenza di genere e alla violenza domestica – sono state 120 e nei primi quattro mesi del 2017 si sono già registrati 20 femminicidi (cfr. E. DI BATTISTA (a cura di), *Violenza sulle donne. La strage continua*, Ansa, 2 maggio 2017, http://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2016/11/24/giornata-mondiale-2016-contro-la-violenza-sulle-donne_f012b86f-eceb-44d6-964d-e030b123360.html). Si tratta di una percentuale consistente del totale degli omicidi registrati nel paese (questi sono stati 396 nel 2016), i quali peraltro sono da anni in calo, mentre i femminicidi sono in lieve aumento. Per i

mostrano come il mutamento degli *habitus* sia difficile, richieda tempo. Ma, più banalmente, basta guardarsi intorno per scorgere nel linguaggio, nella comunicazione sociale, visiva e linguistica, le tracce di questo inconscio collettivo. Si pensi alla polemica che ha giustamente suscitato, di recente, il noto *talent show* italiano «Amici», una delle trasmissioni televisive più seguite dagli adolescenti. In una puntata andata in onda nell'aprile del 2017, la famosa cantante Emma Marrone è stata ripetutamente molestata da un ballerino, per uno scherzo ideato dagli autori del programma con l'intento di augurare a Emma il "bentornata" come direttrice artistica di una delle squadre in gara³⁰. E tutto ciò mentre nelle piazze italiane da mesi, al grido di «Non una di meno!», i movimenti delle donne manifestavano contro la violenza, dando vita a una grande alleanza che è scaturita proprio dalla indignazione per la diffusione della violenza contro le donne nel nostro paese e per i frequenti femminicidi³¹.

Viviamo dunque in un'epoca attraversata da contraddizioni evidenti, nella quale, tuttavia, il processo di liberazione delle donne dalla oppressione patriarcale non sembra essersi concluso³². Alcune autrici hanno persino parlato di un *backlash*, sia nel senso di una volontà di tornare indietro rispetto alle conquiste ottenute dal femminismo³³, sia nel senso vero e proprio di un contraccolpo, causato dalla crisi dei modelli tradizionali, che favorirebbe l'esplosione della violenza, in particolare di quella più grave³⁴.

dati sul progressivo calo degli omicidi cfr. M. BARBAGLI e A. MINELLO, *L'inarrestabile declino degli omicidi*, in *La voce.info*, <http://www.lavoce.info/archives/46798/linarrestabile-declino-degli-omicidi/>. Cfr. anche i dati periodicamente pubblicati dall'Istat sul suo sito (www.istat.it) e nei Rapporti annuali, cfr., ad esempio, ISTAT, *Il benessere equo e sostenibile in Italia*, Istat, Roma, 2016, capitolo 7. Per i femminicidi non sono disponibili dati ufficiali, ma soltanto quelli raccolti da Centri antiviolenza e agenzie di stampa che vagliano le storie delle donne uccise, pubblicate sui mezzi di comunicazione locali e nazionali o raccolte dai centri stessi, per valutare se si tratta di uccisioni basate sul genere (cfr. ad esempio il sito <http://www.inquantodonna.it/>).

30. La trasmissione è stata criticata dai principali quotidiani italiani, cfr., ad esempio l'articolo di Nadia Somma, *Amici di Maria, Le violenze sessuali non sono uno scherzo*, in *Il fatto quotidiano*, 26 aprile 2017 (<http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/26/amici-di-maria-le-molestie-sessuali-non-sono-uno-scherzo/3544292/>); di Luca Zanini, *Lo "scherzo" a sfondo sessuale e quelle molestie che non possiamo più tollerare*, in *Il corriere della sera*, 28 aprile 2017 (http://27esimaora.corriere.it/17_aprile_28/emma-scherzo-sfondo-sessuale-quelle-molestie-che-non-possiamo-piu-tollerare-1aa1b78e-2c25-11e7-a45f-5318c0275c1e.shtml). Il fatto è stato inoltre commentato da testate internazionali come *The Independent* (<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italy-woman-groped-tv-live-despite-telling-stop-amici-di-maria-de-filippi-emma-marrone-a7708336.html?cmpid=facebook-post>).

31. Cfr. il sito del movimento Nonunadimeno: <https://nonunadimeno.wordpress.com/>

32. Contrariamente a quanto avevano sostenuto alcune importanti femministe italiane (cfr. LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *È accaduto non per caso*, in *Sottosopra rossa*, gennaio 1996) non abbiamo assistito alla fine del patriarcato ma a una sua riproposizione in forme nuove, in un'era che è stata perciò definita di neopatriarcato o postpatriarcato e nella quale alcune istanze del femminismo sembrano essere state accolte, altre sono state «addomesticato» (cfr. sul punto la *Special Call for Papers* promossa dalla rivista *Soft Power* per il numero di dicembre 2017), altre ancora rimangono sostanzialmente inascoltate.

33. Cfr. S. FALUDI, *Backlash. The Undeclared War Against American Women*, Crown Publishing Group, New York, 1991.

34. Per un'analisi di questo tipo cfr. T. PITCH, *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in

4. L'importanza dei modelli culturali.

Il «dominio maschile», certo, non è sempre uguale a se stesso ed è stato fortemente sfidato a partire dalla seconda metà del Novecento dalle istanze femministe, ma si è trasformato e «riadattato» al mutare dei costumi e della organizzazione sociale³⁵. Come hanno sostenuto molte studiose e molti studiosi, la violenza contro le donne sta ai fondamenti stessi di molte «civiltà», a partire da quella che è definita la «civiltà occidentale». Si pensi al mito fondativo di Roma, basato sul ratto delle Sabine, un rapimento e uno stupro di massa, «riparato» attraverso una serie di matrimoni forzati, consentendo così la nascita della «stirpe romana». Si tratta di un mito nel quale, come ha sottolineato Annarita Angelini, le vittime sono trattate da colpevoli, poiché hanno sedotto i Romani con la loro bellezza. Esse interiorizzano la colpa, offrendosi in olocausto pur di evitare la guerra fra i padri sabini e i mariti romani³⁶. Molti altri esempi si potrebbero fare, dalle fiabe misogine che ancora leggiamo alle nostre figlie, al repertorio operistico, ricco di esempi di femminicidio³⁷. Molto infine si potrebbe dire della convinzione ancora diffusa che l'amore implichi necessariamente complementarietà o che si identifichi con il possesso dell'amato e dell'amata, e della conseguente difficoltà che molti uomini hanno ad accettare pienamente l'emancipazione femminile e, in particolare, l'autonomia emotiva delle donne³⁸.

La violenza contro le donne, come il sistema patriarcale, è dunque un fenomeno universale, persistente, che tuttavia prende diverse forme nello spazio e nel tempo: diverse sono le manifestazioni della violenza e diversa è la percezione del fenomeno, sia collettiva che individuale (delle vittime e degli autori). Per questo, in tutti i documenti internazionali in materia di violenza contro le donne si insiste sulla necessità di modificare i modelli culturali e sociali di comportamento che favoriscono il diffondersi della violenza contro le donne, modelli che, secondo l'intuizione di Bourdieu, sono seguiti tanto da uomini, quanto da donne³⁹.

Studi sulla questione criminale. Nuova serie di Dei delitti e delle pene, 2008, III, 2, pp. 7-13. Come detto, il fatto che, almeno in Italia, la violenza contro le donne nelle sue forme più gravi non diminuisca è stato registrato dall'indagine Istat, cfr. *supra*, nota 23.

35. Cfr. O. GIOLO, *Conclusioni. Il patriarcato adattivo e la soggettività politica delle donne*, in O. GIOLO e L. RE (a cura di), *La soggettività politica delle donne*, cit., pp. 203-219.

36. Angelini si riferisce in particolare ad *Ab Urbe condita* di Tito Livio e alla vita di Romolo narrata da Plutarco (cfr. A. ANGELINI, *Eva, le Sabine, Fiorella e le altre: un problema di (in)civiltà*, in V. BABINI (a cura di), *Lasciatele vivere. Voci sulla violenza contro le donne*, Pendragon, Bologna, 2017, pp. 11-22).

37. Cfr. il saggio ormai classico di C. CLÉMENT, *L'Opéra ou la Défaite des femmes*, Grasset, Paris, 1979.

38. Su questa riflessione, cui qui si può solo accennare, ma che appare centrale per individuare strategie culturali ed educative in grado di sconfiggere la violenza contro le donne, rimando al pensiero di due teoriche del femminismo italiano, Lea Melandri, in particolare in *Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà*, Bollati Boringhieri, Torino, 2011 ed Elena Pulcini, in particolare ne *Il potere di unire. Femminile, desiderio, cura*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

39. Cfr. ad esempio art. 8 della Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza nei confronti delle donne.

5. I limiti del *gender mainstreaming*.

Inquadrare la violenza contro le donne nella cornice dei diritti umani e, al contempo, isolarla da altre forme di violenza per le quali non si prevede una declinazione in chiave di genere appare dunque un passo importante. Dall'adozione dei documenti internazionali sono infatti discese alcune significative conseguenze, sia per quanto concerne l'adozione di politiche di contrasto alla violenza contro le donne nei diversi Stati che hanno ratificato le Convenzioni internazionali in materia – e per quanto ci riguarda anche da parte della Unione europea⁴⁰ – sia per quanto concerne il dibattito pubblico, l'attenzione mediatica e la sensibilità sociale relativa a un fenomeno ignorato – o meglio accettato – per lunghissimo tempo. E tuttavia, questa cornice pone anche alcuni problemi cui vale la pena accennare.

Il primo problema si pone per tutte le politiche di *gender mainstreaming*. Queste sono uno strumento molto significativo per la tutela dei diritti delle donne e per il riequilibrio dei rapporti fra i generi. Tuttavia, se non sono costantemente ri-generate da politiche e strategie «dal basso», rischiano di essere, da un lato, troppo generiche – aprendo dunque alla possibilità di aggiustamenti, adeguamenti al ribasso ecc. da parte delle autorità nazionali – e, dall'altro lato, portatrici di un universalismo etnocentrico tipico di quello che è stato chiamato «femminismo bianco» o «femminismo delle élites», che tralascia e in alcuni casi stigmatizza il punto di vista delle donne non occidentali e non di classe media⁴¹. Perché i diritti siano effettivi, è necessario che la progettazione e la implementazione delle politiche di *gender mainstreaming*, comprese quelle contro la violenza, sia affidata in via prioritaria alle comunità, ai gruppi della c.d. società civile⁴², prevalentemente a quelli formati e gestiti dalle donne⁴³. E ciò vale ancora di più in quei luoghi o presso quelle comunità che non considerano lo Stato un attore legittimato a intervenire, perché avvertito distan-

40. Cfr. in particolare la direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

41. Questa critica è stata mossa da autriche che sono identificate con il cosiddetto «femminismo postcoloniale», cfr. in particolare C. T. MOHANTY, *Under Western Eyes. Feminist Scholarship and Colonial Discourses*, in *Boundary 2*, 1988, XII, 3, pp. 333-358. Sul tema si veda anche F. BIMBI, *Prefazione*, in C. BERTOLO, *La rappresentazione della violenza contro le donne*, cit., pp. 9-10.

42. Cfr. M. VERLOO, *Multiple Meanings of Gender Equality. A Critical Frame Analysis of Gender Policies in Europe*, Central European University Press, Budapest-New York, 2007. Per una rassegna delle principali posizioni critiche in materia di *gender mainstreaming* cfr. M. CATTARULLA, *How to Mainstream Gender?*, in *Jura gentium*, 2016, XIII, 2, pp. 86-119.

43. Questo è avvenuto ad esempio in Italia con la creazione dei Centri antiviolenza e con il loro impegno sia nei confronti delle vittime di violenza di genere, che nei confronti della sensibilizzazione delle istituzioni e della società più in generale sui temi della violenza contro le donne, del sessismo e delle discriminazioni di genere. Sul punto cfr. G. CREAZZO, *La costruzione sociale della violenza contro le donne in Italia*, in *Studi sulla questione criminale. Nuova serie di Dei delitti e delle pene*, 2008, III, 2, pp. 15-42; S. ZACCARIA, *La risposta alla violenza di genere: la casa delle donne per non subire violenza*, in F. RESCIGNO (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, cit., pp. 155-166 e I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit.

te, quando non addirittura sentito come un soggetto colonizzatore, ostile o implicato in diverse forme di violenza contro le donne⁴⁴.

Un secondo problema, connesso al primo, riguarda il rischio che le politiche di attuazione del *gender mainstreaming* in tema di violenza contro le donne che, almeno apparentemente, costano meno e che si prestano a essere invece interpretate come «reazioni forti» degli Stati, siano le politiche penali e, in subordine, le politiche di sicurezza urbana⁴⁵. Nonostante la complessità della definizione della violenza contro le donne in ambito internazionale, avviene spesso che le politiche prevalenti, se non le uniche, adottate a livello statale finiscano per ricondurre la violenza a un fenomeno criminale. Ne discendono problemi significativi, sia di attuazione di una prevenzione efficace della violenza contro le donne – che, come si desume chiaramente dall'impostazione scelta dalla Convenzione di Istanbul, può realizzarsi solo privilegiando la prevenzione primaria, con interventi di tipo educativo e sociale⁴⁶ – sia di riconduzione del fenomeno al paradigma della devianza, per il quale la violenza contro le donne è ridotta ai singoli atti di violenza e l'attenzione si concentra sulle caratteristiche del reo e su quelle della vittima. In questo quadro, come ha sottolineato a più riprese Franca Bimbi, la violenza contro le donne viene interpretata come il frutto di una patologia individuale dell'autore della violenza (quando non – almeno anche – della vittima), oppure come l'espressione di culture arretrate, incapaci di rispettare le donne (si pensi al tema dei cosiddetti «honour crimes» o dei matrimoni forzati)⁴⁷. La violenza contro le donne è così ricondotta a precise responsabilità personali, secondo la logica del processo penale, oppure ai costumi considerati «barbari» di comunità «straniere». A sua volta, la vittima viene isolata dal gruppo più ampio delle donne – tutte largamente e trasversalmente interessate dal fenomeno della violenza di genere, come i dati statistici dimostrano con riferimento a diversi paesi –, spesso ne vengono studiati il carattere, le abitudini, la storia personale, con l'obiettivo di rivenire in essi la causa – se non addirittura la colpa – della violenza subita⁴⁸.

44. Significativi in questo senso gli studi di Rita Laura Segato sulla violenza contro le donne in Sudamerica, con particolare riferimento ai casi del Messico e del Brasile (cfr. R. L. SEGATO, *La guerra contra las mujeres*, Traficante de sueños, Madrid, 2016).

45. Cfr. sul punto la *Call for papers* curata da L. RE e M. VIRGLIO per il Convegno su *Quali politiche per la sicurezza?*, Università degli studi di Perugia, Regione Umbria, *Studi sulla questione criminale*, Perugia 14-15 novembre 2014. Da tale *call* è nato il forum di discussione pubblicato sul sito della rivista *Jura gentium*, intitolato *Violenza maschile contro le donne e politiche delle sicurezze*, a cura di L. RE e M. VIRGLIO, 2016, <http://www.juragentium.org/forum/violenzadonne/index.html>

46. Cfr. sul punto P. PAROLARI, *La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 2014, pp. 864-868.

47. Cfr. F. BIMBI, *Corpi, genere, violenza sulle donne*, cit. Questi temi sono discussi anche da P. PAROLARI, cit., *passim*.

48. In Italia ciò avviene ancora oggi con molta frequenza nelle aule di tribunale e talora anche prima del processo, al momento dell'intervento dei servizi sociali o delle forze di polizia, cfr. ad esempio I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., in particolare capitoli 5 e 6. Sono numerosi i casi, sia risalenti che recentissimi, in cui la vittima è stata colpevolizzata per i suoi comportamenti, subendo quello che è largamente riconosciuto dalla

Se il quadro generale delle politiche di *gender mainstreaming* fa riferimento alle donne come gruppo titolare di diritti umani universali esposto alla violenza e, più in generale, a diverse forme di discriminazione, spesso le misure operative definite nelle politiche nazionali – e talora anche quelle adottate a livello locale – si riferiscono alle singole vittime e incentivano prevalentemente la predisposizione di strumenti di protezione delle vittime e di punizione dei criminali⁴⁹. Si oscura così il riferimento alla asimmetria di potere fra uomini e donne, al carattere universale e strutturale di tale asimmetria e, ancor più, al quadro complesso della violenza simbolica nei confronti delle donne (sia occidentali che non), violenza simbolica che, come detto, rende questi comportamenti apparentemente legittimi, spesso anche agli occhi delle donne.

Si conferisce così allo Stato e alle «forza dell'ordine» un compito salvifico che non può mai essere completamente assolto. Si impedisce inoltre il formarsi di una consapevolezza circa l'esigenza di portare avanti una trasformazione più radicale della società, che non può che coinvolgere il linguaggio e l'immaginario, le relazioni affettive e sociali, la decostruzione di modelli identitari e di relazione violenti, le relazioni economiche, la rivalutazione del lavoro di riproduzione e cura. Si tratta di una trasformazione che ha bisogno di tempo e di molto lavoro e che non si addice al lessico usato da molte campagne mediatiche contro la violenza, basate sulla idea che esista una «emergenza», che la violenza contro le donne possa essere un fenomeno da «sradicare» una volta per tutte e tempestivamente⁵⁰.

Infine, si sminuisce l'importanza della prevenzione e del lavoro di contrasto svolto da agenzie non statali che sono sottofinanziate, spesso trascurate – è il caso dei Centri anti-violenza in Italia – e delle agenzie del *welfare* (scuola, servizi sociali, servizi della salute). Il risultato di simili scelte non può che essere un contrasto molto parziale alla violenza contro le donne. Tanto più che, per combatterla, si deve lavorare non solo sugli strumenti, non solo sui discorsi, ma anche sulle pratiche, poiché è in queste che spesso si manifesta l'inconscio collettivo che fa da ostacolo alla capacità di individuare e contrastare la violenza contro le donne⁵¹. Si pensi alle culture professionali, agli specialismi, ai protocolli amministrativi che possono rendere difficile identificare un fenomeno così complesso, oppure alla resistenza ad abbandonare gli stereotipi legati al genere, che oscurano la identificazione e la comprensione delle dinamiche di violenza, o, infine, ai problemi che si manifestano quando è richiesto di mettere in rete i saperi, di creare spazi di ascolto e di confronto dei vissuti individuali e collettivi delle donne.

letteratura scientifica e dalle norme internazionali come un grave fenomeno di «vittimizzazione secondaria». Alcune drammatiche testimonianze sono riportate in A. ANGELINI, *Eva, le Sabine, Fiorella e le altre*, cit.

49. Cfr. sul punto C. BERTOLO, *La rappresentazione della violenza contro le donne*, cit., in particolare p. 68.

50. Cfr. C. BERTOLO, cit., pp. 67-68.

51. Cfr. C. BERTOLO, cit., in particolare Introduzione.

Alcuni Centri antiviolenza italiani, talora sostenuti dagli enti locali, hanno negli ultimi decenni cercato di svolgere questo lavoro complesso, adottando un approccio onnicomprensivo alla violenza contro le donne, e lo hanno fatto anche alcuni movimenti femministi, pur con le contraddizioni e i conflitti che sempre hanno contraddistinto la soggettività politica plurale delle donne. Per modificare il quadro che abbiamo di fronte dobbiamo proseguire – caparbiamente e pazientemente – su questa strada, integrando le *policies* (le politiche) con la *politics* (con la politica) e sviluppando una consapevolezza sociale che sia allo stesso tempo diffusa e profonda.

SOMMARIO

TOMO I

Principi, regole e interpretazione

Bellizzi di San Lorenzo, A., <i>Il bene giuridico alimentare</i>	11
Busnelli, F.D., <i>Riscoprire Salvatore Romano</i>	21
Caponi, R., <i>Giudicato civile e identità nazionale</i>	31
Cartei, G.F., <i>“Il ruolo tra tutela e consumo”. Il Testo Unico dell’Ambiente a dieci anni della sua approvazione</i>	37
Chiaromonte, W., Vallauri, M.L., <i>Lo stress lavoro-correlato fra definizione del rischio ed articolazione delle tutele. Uno sguardo ai settori del telemarketing e del trasporto passeggeri</i>	49
Conti, C., <i>Il principio del contraddittorio</i>	97
Di Marzio, F., <i>Appunti su legalità e giustizia</i>	115
Donati, F. <i>Fake news e libertà di informazione</i>	125
Favale, R., <i>Dalla dottrina alla giurisprudenza e ritorno</i>	133
Felicioni, P., <i>Considerazioni sul processo penale bifasico</i>	153
Gambaro, A., <i>Note in tema di uso forense dei precedenti giudiziari</i>	173
Gasparri, W., <i>La consensualità nel governo del territorio quale forma di redistribuzione: potere di conformazione della proprietà e perequazione</i>	183
Gentili, A., <i>Quale modello giuridico per i beni culturali?</i>	225
Giunta, F., <i>La prescrizione del reato ovvero la causa estintiva che visse due volte</i>	233
Gutiérrez Santiago, P., <i>La interpretación «auténtica» del contrato</i>	239
Lipari, N., <i>Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale</i>	261
Lopez y Lopez, A., <i>Recuperemos el juicio (Una reflexión sobre la actividad judicial hoy)</i>	279
Morbidegli, G., <i>Il criterio dell’implicito nel diritto amministrativo e la sua dialettica con il principio di legalità</i>	297
Palazzo, F., <i>Il principio di proporzionalità e i vincoli sostanziali del diritto penale</i>	311
Papa M., <i>La tipicità iconografica della fattispecie e l’interpretazione del giudice</i>	
<i>La tradizione illuministica e le sfide del presente</i>	329
Pastore, B., <i>Fonti del diritto e comunità interpretativa</i>	343
Perlingieri, P., <i>Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico</i>	355
Picchi, M., <i>La motivazione della legge. Un tema ozioso e inutile, anzi problematico e scomodo per molti, eppure fondamentale e sempre più attuale nella giurisprudenza della Corte costituzionale</i>	373
Ruschi, F., <i>Il proconsole Cicerone, riflessioni su eunomia e ostilità</i>	393
Silvestri, C., <i>Profili evolutivi del diritto alla prova</i>	417
Somma, A., <i>Stato del benessere o emancipazione? Lavoro e diritto negli Stati Uniti della prima metà del Novecento</i>	439
Stolzi, I., <i>Interpretazione e prassi notarile: un profilo storico</i>	467
Tonini, P., <i>Indagini difensive e diritto alla privacy: una problematica risalente appena sfiorata dalla legge Gelli</i>	483
Zaccaria, G., <i>Interpretazione letterale, pluralità dei contesti giuridici e teorie del significato</i>	497

Famiglie e successioni

Bellelli, A., <i>Coppie omogenitoriali e tutela dei figli</i>	521
Bonilini, G., <i>Unione civile, convivenze di fatto e successione mortis causa</i>	529
Bucelli, A., <i>Sull’impresa familiare nella convivenza di fatto</i>	549
Clarizia, R., <i>Autodeterminazione e dignità della persona: una legge sulle disposizioni anticipate di trattamento</i>	557
Corsi, C., <i>La tutela dell’unità familiare nel diritto degli stranieri. Recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali</i>	573
De Verda, J.R., <i>La filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida (un análisis crítico de la experiencia jurídica española, treinta años después de la aprobación de la primera regulación legal sobre la materia)</i>	591

TOMO II

Diez Garcia, H., <i>La adquisición del legado en el código civil español (art. 881) e italiano (art. 649) ¿dos sistemas diferentes o semejantes?</i>	9
Franceschelli, V., <i>Famiglia, convivenza e famiglia di fatto</i>	25
Gigliotti, F., <i>Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)</i>	33
Giunti, P., <i>Il “best interest of the child”. Una conquista del presente in dialogo con il passato</i>	67
Gulina, G., <i>Testamento e officium pietatis in Cicerone</i>	77
Lopes Pegna, O., <i>Riqualificazione del matrimonio same-sex estero in unione civile «italiana»: una soluzione irragionevole</i>	95
Mattei, U., <i>Il poltamore e i beni comuni. Primissime riflessioni</i>	105
Ordas Alonso, M., <i>Los alimentos debidos a los hijos menores de edad en los supuestos de atribución de una guarda y custodia compartida en el ordenamiento jurídico español</i>	117
Paradiso, M., <i>Convivenza di fatto e solidarietà economica</i>	129
Patti, S., <i>Le convivenze “di fatto” tra normativa di tutela e regime opzionale</i>	139
Quadri, E., <i>“Convivenze” e “contratto di convivenza”</i>	151
Re L., <i>La violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Il ruolo dei movimenti delle donne e il gender mainstreaming</i>	171
Rizzuti, M., <i>Patti successori prematrimoniali</i>	187
Roselli, O., <i>“Libertà e famiglia”. Oltre i recinti disciplinari: sensibilità costituzionalistica di un civilista</i>	211
Scalisi, V., <i>Maternità surrogata come far cose con regole</i>	219
Sesta, M., <i>La famiglia tra funzione sociale e interessi individuali</i>	235
Tamburi, F., <i>Un filosofo di fronte all’interpretatio prudentium: visioni contrapposte sul valore nominale dell’hereditas</i>	245
Tarli Barbieri, G., <i>Votare a sedici anni? Le implicazioni costituzionali nel caso italiano</i>	265
Vallini, A., <i>Il diritto penale alla prova di “vecchi” e “nuovi” paradigmi familiari</i>	283
 Contratti e obbligazioni	
Alcaro, F., <i>Il problema della ‘causa’ tra dogmi e revisioni</i>	311
Alpa, G., <i>Il controllo giudiziale del contratto e l’interpretazione</i>	335
Angelici, C., <i>Variazioni su usucapione e impresa</i>	365
Bozzi, L., <i>Liberalità non donative e contratto a favore di terzo. Ammissibilità e forma di una expressio causae successiva</i>	385
Calvo, R., <i>Autonomia negoziale e locazione non abitativa: contributo allo studio delle clausole di adeguamento del canone e di rinuncia all’indennità di avviamento</i>	419
Caredda, V., <i>Sulle oscillazioni applicative del concorso del fatto colposo del creditore</i>	429
Chianale, A., <i>Il privilegio industriale per il credito agevolato (d.lgs. n. 1075 del 1947)</i>	443
Ciatti Càimi, A., <i>Premesse storiche a un’indagine sulla pubblicità immobiliare</i>	457
Conte, G., <i>Sulla libertà dei privati di configurare il procedimento di formazione del contratto: rimeditando la lezione di Salvatore Romano</i>	471
Corrias, P., <i>La natura delle polizze linked tra previdenza, risparmio e investimento</i>	491
Cuffaro, V., <i>Rent to buy e locazione di scopo</i>	501
D’Amico, G., <i>“Giustizia contrattuale”: considerazioni preliminari dalla prospettiva del civilista</i>	515
Del Prato, E., <i>Assicurazione della responsabilità professionale e tutela del professionista contro clausole vessatorie e pratiche commerciali scorrette</i>	533
Ferri, G., <i>Società di fatto e imprenditore occulto</i>	567
Franco, R., <i>Il conflitto – in sede di espropriazione forzata – tra creditore ipotecario e: a) il locatario; b) l’assegnatario della casa familiare. Incertezze ricostruttive, profili sistematici ed incidenze applicative. Una rivoluzione (?) nel sistema dell’esecuzione forzata</i>	581
Furguele, L., <i>Funzione di controllo e procedimento nei sistemi di amministrazione della società per azioni: prime considerazioni</i>	617

TOMO III

Fusaro, A., <i>I contratti immobiliari della crisi e l'apporto della prassi notarile alla formazione del diritto vivente</i>	9
Gabrielli, E., <i>Appunti sulle autotutele contrattuali</i>	17
Gallo, P., <i>Meritevolezza dell'interesse e controllo contenutistico del contratto</i>	57
Guizzi, G., <i>Tentazioni pericolose: il miraggio dell'usura sopravvenuta</i>	71
Landini, S., <i>Pubblicità immobiliare e procedimento</i>	83
Lombardi, E., <i>Valutazioni a margine della teoria della cosa: la considerazione comune e giuridica della res in una prospettiva di ontologia terminologica</i>	103
Lucarelli, P., <i>Crisi del contratto commerciale e produzione privata dei rimedi</i>	131
Luminoso, A., <i>Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva</i>	147
Monticelli, S., <i>I negozi solutori nel quadro complesso delle vicende estintive dell'obbligazione: problematiche notarili</i>	167
Nazzaro, A.C., <i>Il rent to buy di azienda: specificità dell'oggetto e funzioni (possibili) del contratto</i>	183
Nivarra, L., <i>Il contratto "disciplinato" e la concorrenza totale: legge, giudici e libertà dei privati al tempo della UE</i>	201
Pagliantini, S., <i>Ancora sull'art. 2929-bis c.c. (nel canone di Mauro Bove): è vero ma... (l'opinione del civilista e la "crisi" della fattispecie)</i>	209
Pagni, I., <i>Le nuove regole processuali della responsabilità civile sanitaria dopo la L. 8 marzo 2017, n. 28 (tra tentativo obbligatorio di conciliazione e ricorso ex art. 702-bis c.p.c.)</i>	221
Palazzo, M., <i>I criteri di configurazione della responsabilità civile del notaio nelle interpretazioni della recente giurisprudenza di legittimità</i>	251
Palermo, G., <i>Contributo allo studio della responsabilità per danno non patrimoniale</i>	267
Pennasilico, M., <i>Contratto e giustizia dello scambio nella prospettiva ermeneutica</i>	279
Perlingieri, G., <i>L'attualità del «Discorso preliminare» di Portalis e i «miti» della certezza del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie</i>	309
Ponzanelli, G., <i>Quale futuro per i danni punitivi?</i>	351
Procida Mirabelli Di Lauro, A., <i>L'obbligazione nel sistema dei rimedi</i>	359
Proto Pisani, A., <i>Oggetto del processo e oggetto del giudicato nelle azioni contrattuali</i>	393
Putortì, V., <i>Rifiuto anticipato di adempiere e tutela del creditore</i>	401
Ravizza, M., <i>In tema di iniuria</i>	421
Romano, R., <i>La donazione di beni altrui nella attuale giurisprudenza di legittimità. Spunti per una controlettura procedimentale</i>	441
Salanitro, U., <i>Ritorno a Gorla. Revoca della proposta e risarcimento del danno</i>	449
Salvi, G., <i>Usura sopravvenuta: orizzonti ermeneutici in attesa delle Sezioni unite</i>	477
Scognamiglio, C., <i>La nuova legge sulla responsabilità sanitaria: quale modello di responsabilità?</i>	497
Sirena, P., <i>Il ruolo dell'arbitro bancario finanziario nella regolazione del mercato creditizio</i>	511
Stella Richter, M., <i>L'inoppugnabilità delle deliberazioni degli organi sociali</i>	523
Tanimoto, K., <i>La grande riforma del codice civile e la direzione del diritto del contratto col consumatore in Giappone</i>	551
Tesi, G., <i>Attività contrattuale e interessi del terzo: brevi riflessioni sull'attuale valenza del principio di relatività degli effetti del contratto</i>	563
Vettori, G., <i>L'evoluzione dei Rimedi nel dialogo fra legge e giudice</i>	589
Viciani, S., <i>Obblighi di informazione e trasparenza in ambito contrattuale</i>	599
Zaccaria, A., <i>Contatto sociale e affidamento, attori protagonisti di una moderna commedia degli equivoci</i>	611